

CHIARIMENTO IN MERITO AL PARAGRAFO 3 DEL DISCIPLINARE

Con riferimento a quanto indicato al punto 3 del disciplinare, e in particolare al seguente passaggio:

*Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole applicare **il ribasso** all'importo totale comprensivo dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi."*

In sostanza:

- ***il ribasso percentuale**, come risultante dall'offerta dell'operatore economico, sarà applicato all'importo "A) Importo del servizio a base di gara" indicato nella "Tabella 1" sopra riportata (cioè all'importo di € 797.294,29);*
- *l'operatore economico dovrà indicare nel "Modulo B - Oneri sicurezza aziendali e costo della manodopera" separatamente i costi della manodopera, eventualmente ribassati rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante in sede nella documentazione di gara. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica."*

Considerato che sulla piattaforma elettronica viene richiesto di indicare un valore offerto e non una percentuale ribasso sul valore posto a base di gara, si precisa che il passaggio riportato nel disciplinare corrisponde fedelmente al testo dell'ANAC nella relazione illustrativa al Bando tipo n. 1 - 2023, paragrafo 8 ove viene esposto la modalità per la determinazione dell'importo dell'appalto.

La precisazione dell'ANAC mantiene naturalmente la sua validità, sia laddove la stazione appaltante richieda un valore offerto (come in questa procedura), sia laddove si richieda una percentuale di sconto, in quanto l'intervento dell'ANAC ha lo scopo di evidenziare che "*al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta*", l'offerta, se formulata dall'impresa come valore (o prezzo offerto) deve ricomprendere al suo interno il valore della manodopera, se formulata come ribasso percentuale, tale ribasso viene applicata "*ad un importo totale comprensivo dei costi di manodopera*".

Quindi, nel caso di specie, la frase del disciplinare, mantenendo comunque identico significato, potrebbe essere così formulata:

*"Al fine di facilitare le operazioni di valutazione della componente economica dell'offerta, è stato ritenuto più agevole richiedere alle imprese la formulazione **di una offerta comprensiva** dei costi di manodopera ribadendo che questi ultimi non sono soggetti a ribasso. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica. Ai sensi dell'articolo 110, comma 4, in tale sede non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge e agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente. L'operatore economico, quindi, potrà giustificare l'offerta di un costo del personale inferiore rispetto a quello individuato dalla stazione*

appaltante adducendo come motivazione una migliore organizzazione del lavoro o la possibilità di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi.”

In sostanza:

- ***l'offerta economica è riferita ad “A) Importo del servizio a base di gara” indicato nella “Tabella 1” sopra riportata (cioè all'importo di € 797.294,29);***
- *l'operatore economico dovrà indicare nel “Modulo B - Oneri sicurezza aziendali e costo della manodopera” separatamente i costi della manodopera, eventualmente ribassati rispetto a quelli indicati dalla stazione appaltante in sede nella documentazione di gara. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dall'operatore nell'offerta saranno, poi, oggetto di verifica.”*

Il Responsabile Unico di Progetto
Arch. Mauro Maspero
F.to digitalmente